



LA CORTE D'APPELLO di ROMA

Sezione della persona e della famiglia

Composta dai magistrati:

dott. ssa [redacted]	presidente
dott.ssa [redacted]	consigliere
dott. ssa [redacted]	consigliere

riunita in camera di consiglio ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nel proc. n. 50375/2017 sul reclamo avverso il decreto del Tribunale di Roma
proposto da

[redacted] e [redacted], quali genitori del minore [redacted]
rappresentati e difesi dall'avv. Zofrea Francesco, ed elettiv. dom., presso il suo
studio in Roma via Principe Umberto

reclamanti

Con la partecipazione del P.G. che ha chiesto il rigetto del reclamo condividendosi
le motivazioni del Tribunale circa l'impossibilità di procedere con la procedura di
dell'errore materiale.

Rilevato che [redacted] (nata nella [redacted] il [redacted] e
[redacted] (nato nella [redacted] hanno proposto
reclamo avverso il provvedimento del Tribunale di Roma del 27.1.2017/2.2.2017
che ha respinto la domanda volta ad ottenere la sostituzione del *nome* del minore
contenuta nell'atto di nascita [redacted] in luogo di [redacted] non
essendo attivabile la procedura di cui all'art 95 comma 3 del DPR n.396/ 2000;
-che i reclamanti hanno dedotto a sostegno di avere erroneamente indicato al
momento della registrazione della nascita del figlio all'ufficiale di Stato Civile di
Roma i cognomi della madre "[redacted] e del padrino" [redacted] e il nome "[redacted]" in lingua
cinese, in luogo di "[redacted]" in lingua italiana;

- rilevato che dall'estratto del'atto di nascita risulta essere stato il minore registrato correttamente con il cognome del padre [REDACTED] laddove il nome indicato: "[REDACTED] [REDACTED]" si riferisce quanto ad "[REDACTED]" al cognome materno e quanto a "[REDACTED]" al cognome di altro soggetto e quanto a "[REDACTED]" ad un nome in lingua cinese;
- che la disciplina relativa al nome da registrare al momento della nascita a cura dell'ufficiale di Stato civile è contenuta negli artt. 34 e 35 dpr 396/2000;
- che l'art 34 prevede un divieto espresso di imporre al bambino un cognome come nome;
- che, dunque, erroneamente l'ufficiale di stato civile ha registrato il minore con il duplice cognome della madre e di un terzo soggetto;
- che al riguardo può procedersi alla rettifica dell'atto cancellando i due cognomi imposti per errore come nome;
- che quanto al nome "[REDACTED]" del pari può procedersi alla correzione avendo i genitori allegato l'errata indicazione di un nome in lingua cinese, laddove intendevano imporre il nome proprio in lingua italiana "[REDACTED]";
- che l'errore incolpevole appare verosimile e giustificato, avendo i genitori imposto al primogenito il nome italiano "[REDACTED]".

PQM

Visto l'art 95 del DPR 396/2000 dispone la rettifica dell'atto di nascita n. 01692, parte II, Serie B22 con la cancellazione di "[REDACTED]" posti come nome. Dispone, altresì, che ove è scritto "[REDACTED]" deve intendersi e leggersi "[REDACTED]", sicchè il minore prenderà il solo nome "[REDACTED]".
Manda all'ufficiale di Stato civile di provvedere agli adempimenti di legge.

Così deciso, in Roma, il 26.4.2017.

Il presidente est.

Dott.ssa [REDACTED]

[Handwritten signature]

DEPOSITATA IN CANCELLERIA



Oggi 27/04/2017

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa [REDACTED]



IL TRIBUNALE DI ROMA

- Prima sezione civile -

riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:

dr.ssa [redacted]	Presidente
dr.ssa [redacted]	giudice
dr.ssa [redacted]	giudice relatore ed estensore

Letto il ricorso che precede iscritto al n. 20755/2016;
Sentito il P.M. in data 13.1.2017;
rilevato che l'istanza tende alla sostituzione del nome del minore [redacted] in luogo di [redacted] [redacted] motivato sull'esigenza di attribuire un nome italiano maggiormente adatto al contesto sociale di riferimento;
ritenuto che, quindi, non è attivabile la procedura di cui all'art. 95 comma 3 del 2000 n. 396, non potendosi l'errore materiale ricavarsi dalla circostanza che all'altro fratello è stato attribuito un nome italiano;
ritenuto necessario al fine richiesto attivare la procedura dinanzi alla Prefettura competente;
p.q.m.

rigetta l'istanza.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2017

Il Presidente

[redacted signature]

Depositato in Cancelleria
Roma, il 2 FEB 2017
IL CANCELLIERE

PROCURA DELLA REPUBBLICA - ROMA
V. IL P.M.
Roma, 7 MAR 2017
[signature]

PROCURA DELLA REPUBBLICA - ROMA
V. IL P.M.
Roma, 7 FEB 2017



Prefettura di Roma
Ufficio Territoriale del Governo
Area II Ter - Raccordo Enti Locali – Consultazioni Elettorali

Prot. n.49583/2017 Area II Ter
Raccomandata A.R.

Roma, 10 febbraio 2017

Ai Sigg. [redacted] e [redacted]
c/o Avv. Francesco Zofrea
Via Principe Umberto 27/29
ROMA

OGGETTO: Minore [redacted] nato a [redacted] il [redacted]
(cittadino cinese) - Istanza di modifica del nome in
"[redacted]"

Si fa riferimento all'istanza indicata in oggetto, con la quale le SS.LL. hanno chiesto di **modificare** il cognome del figlio minore.

Al riguardo si fa presente che il **cognome è elemento fondante della propria identità personale**, ed il suo cambiamento o la modificazione rivestono **carattere del tutto eccezionale** e possono essere ammessi **solo ed esclusivamente in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguata e pregnante documentazione e da solide e significative motivazioni.**

Al riguardo, in merito all'istanza di modifica del cognome in oggetto specificata, si precisa che la richiesta non rientra nelle fattispecie previste e consentite dalla normativa vigente. Pertanto la sua richiesta è da considerarsi irricevibile.

IL DIRIGENTE

(D. Ssa [redacted])

am



ROMA



Gc 36989 dr 13/2/17

Segretariato Generale

Direzione Coordinamento Servizi Delegati

All' Avv. Zofrea Francesco

Gc 34061 del 09/02/2017 Rif. 267/2017

Oggetto: richiesta correzione atto di nascita relativo a [REDACTED] nato a Roma il 17/05/2013.


In merito alla richiesta in oggetto, si comunica che non è possibile correggere ai sensi dell'art. 98 Dpr 396/2000 l'atto di nascita del bambino in oggetto. Infatti non si ravvisano errori di trascrizione da parte dell'ufficiale di stato civile che ha redatto l'atto. Se la volontà dei genitori è quella di attribuire il nome [REDACTED] al loro figlio, dovranno rivolgersi al Tribunale civile di Roma competente ai sensi degli articoli 95 e seguenti del sopracitato decreto.

Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, si inviano cordiali saluti.

Roma, 13/02/2017

L'ufficiale di stato civile

Ezio Cafari



Roma Capitale

Segretariato Generale
Direzione Coordinamento Servizi Delegati-
Ufficio Correzioni e Rettifiche atti stato civile
Via Petroselli, 50
Tel. 06067104519 – Fax. 06067103182

